



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
FISCALITA' e UNIONE DOGANALE
Politica doganale, Legislazione, Tariffa
Legislazione doganale

Bruxelles, 06 Ottobre 2014
TAXUD/A2/SPE/AF/mz D (2012) 857965

TAXUD/A2/SPE/2014/047-EN

Documento informativo

COMITATO CODICE DOGANALE

Sezione “ procedure speciali”

Equivalenza tra zucchero convenzionale e zucchero biologico

Oggetto: equivalenza tra zucchero convenzionale e biologico

Background

Si tratta di un documento redatto per informare gli operatori economici dei risultati scaturiti dall'analisi sull'equivalenza tra zucchero convenzionale e zucchero biologico in regime di perfezionamento attivo.

Tale analisi ha avuto luogo in occasione del 32esimo incontro del Comitato Codice doganale - Sezione procedure speciali – tenutosi dal 30 settembre al 1 ottobre 2013.

Gli operatori economici dovrebbero essere consapevoli del fatto che, in regime di perfezionamento attivo, non è consentita equivalenza tra zucchero bianco prodotto con sistemi convenzionali e zucchero bianco biologico.

La conclusione è la seguente:

L'equivalenza dello zucchero in regime di perfezionamento attivo è definita dall'articolo 115 del Regolamento (CEE) n° 2913/92 e dall'articolo 541 (1) e Allegato 74, punto 3 del regolamento (CEE) n° 2454/93 (DAC). L'articolo 541 (1) delle DAC si riferisce allo stesso codice NC ad otto cifre, la stessa qualità commerciale e le stesse caratteristiche tecniche: L'allegato 74, punto 3 delle DAC chiarisce l'aspetto del codice NC e le caratteristiche tecniche unicamente per l'equivalenza di zucchero grezzo di canna e di barbabietola. Resta il terzo elemento dell'articolo 541 (1) delle DAC, cioè la qualità commerciale, che non è chiarita in una norma legislativa pertanto spetta all'Autorità doganale stabilire l'applicazione del predetto articolo sulla base del caso specifico.

Il fatto di essere un prodotto biologico rappresenta un fattore importante per quanto attiene alla qualità commerciale, espressa nel prezzo del prodotto stesso, nella gestione delle formalità ufficiali ai sensi del Regolamento (CE) n°834/2007 e per il mercato specifico al quale il prodotto è destinato. Pertanto lo zucchero biologico in regime di perfezionamento attivo può essere sostituito soltanto da zucchero biologico equivalente.

Riguardo all'utilizzo del foglio informativo INF5 che può essere usato per il regime di perfezionamento attivo EX/IM, esso non sarebbe utilizzabile per esportare zucchero convenzionale o sotto forma di prodotto compensatorio e successivamente porre lo zucchero biologico in regime di perfezionamento attivo.

In allegato si trovano i documenti di lavoro presentati al Comitato e gli estratti dei verbali dell'incontro



COMMISSIONE EUROPEA
DIREZIONE GENERALE
FISCALITA' e UNIONE DOGANALE
Politica doganale, Legislazione, Tariffa
Legislazione doganale

Bruxelles, 18 Settembre 2013
TAXUD/A2/SPE/AF/ D (2013) 3295879

TAXUD/A2/SPE/2013/023-EN

Documento informativo

COMITATO CODICE DOGANALE

Sezione “ procedure speciali”

Perfezionamento attivo

Equivalenza tra zucchero convenzionale e zucchero biologico

Questo documento sarà oggetto di un successivo incontro del Comitato.

Background

Uno Stato Membro ha chiesto chiarimenti nel contesto del regime di perfezionamento attivo dello zucchero circa la possibilità che ci sia un'equivalenza tra lo zucchero di barbabietola bianco prodotto convenzionalmente (codice merceologico 1701 9910 800) e lo zucchero di canna biologico bianco (codice merceologico 1701 9910 200).

Lo SM ha chiesto:

- 1) Se c'è un'equivalenza tra lo zucchero di barbabietola bianco (merci equivalenti) e lo zucchero di canna bianco (merci d'importazione) e
- 2) Se c'è un'equivalenza tra lo zucchero di barbabietola bianco prodotto convenzionalmente (merci equivalenti) e lo zucchero bianco biologico (merci d'importazione).

Relativamente al punto 1, bisogna tenere presente che quanto alla composizione chimica non c'è alcuna differenza tra lo zucchero di barbabietola bianco e lo zucchero bianco di canna. Entrambi consistono al 100% di saccarosio. Pertanto, i criteri relativi alla qualità commerciale e alle caratteristiche tecniche sono soddisfatti.

Tuttavia, relativamente al punto 2) è incerto se esista o no equivalenza. La produzione di zucchero di canna biologico bianco è soggetta alle rigorose norme del Regolamento (CE) N° 834/2007 (Regolamento europeo relativo alla produzione biologica, di seguito chiamato Regolamento) Nella produzione biologica non è consentito utilizzare pesticidi sintetici o fertilizzanti minerali facilmente solubili in acqua. L'utilizzo di organismi geneticamente modificati (OGM) nella produzione di alimenti biologici è proibita. Nel rispetto dei requisiti del predetto Regolamento , la produzione biologica è oggetto di un sistema di controllo che coinvolge tutto il processo produttivo. Un alimento biologico può essere venduto come zucchero biologico soltanto se soddisfa le disposizioni del Regolamento.

Gli SM sono invitati a presentare il loro punto di vista circa i punti 1) e 2) con lo scopo di chiarire l'argomento.

Estratti dei verbali del 32esimo incontro del Comitato Codice Doganale – sezione procedure speciali - tenutosi dal 30 settembre al 1 ottobre 2013.

VI. Perfezionamento attivo

Equivalenza tra zucchero e zucchero biologico

(Documento TAXUD/A2/SPE/2013/023 (disponibile in Inglese))

La Commissione ha presentato il documento di lavoro ed ha richiesto agli SM di fornire il proprio parere relativamente ai punti di cui al documento.

Nella prima domanda circa l'equivalenza esistente tra lo zucchero di barbabietola bianco (merci equivalenti) e lo zucchero di canna bianco (merci d'importazione).

La COM e gli SM hanno confermato che esiste equivalenza tra queste merci.

Nella seconda domanda circa l'equivalenza tra lo zucchero di barbabietola bianco prodotto convenzionalmente (merci equivalenti) e lo zucchero bianco biologico (merci d'importazione).

La stragrande maggioranza degli SM è stata d'accordo nel ritenere che il valore commerciale delle due merci non è equivalente. Sia che un bene venga commercializzato come zucchero bianco biologico o no lo scambio ha comunque un impatto su numerosi consumatori. Uno SM ha ritenuto che ci fosse equivalenza in quanto entrambe le merci hanno lo stesso codice NC.

Pertanto la COM ha concluso che non esistono equivalenze tra i due tipi di merce.